

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 29.02.2012
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE DEL VENETO**

Ricorso proposto dalla società A.S.D. Pallacanestro Ormelle avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado in riferimento all'omologazione della gara n. 191 A.S.D. Pallacanestro Ormelle - A.D. Albignasego Basket, campionato serie C regionale.

LA COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: A. Bragadin

Componenti: M. Riovanto – F. Sarti – A. Vianello

- letto il ricorso ed esaminata la documentazione relativa alla gara in oggetto;
- sentiti i ricorrenti;
- osservato che il Regolamento di Giustizia non prevede, nel titolo dedicato ai singoli reclami di cui agli artt. 81 e ss., la possibilità di proporre reclamo contro la mancata disputa della gara;
- considerato che tale circostanza non inibisce l'eventuale impugnazione del provvedimento di omologazione della gara emesso dal Giudice Sportivo;
- rilevato che, ai fini del riconoscimento del medico di servizio, la norma di cui all'art. 34, comma 3 R.E. Gare prevede espressamente e tassativamente che "il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici o, se tesserato per la Società in qualità di medico, mediante l'esibizione di uno dei documenti previsti all'art. 48";
- considerato che, in virtù della summenzionata norma, il regolamento non indica alcun documento diverso e/o equipollente che consenta all'arbitro di riconoscere l'anzidetta qualifica di medico e che altresì, nel caso di specie, il soggetto presentato quale medico di servizio per la gara non risulta tesserato per la società ospitante, sì da rendere irrilevante la presentazione del documento d'identità;

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Regionale rigetta il ricorso, conferma l'inammissibilità del reclamo, conferma altresì l'omologazione dell'incontro come da provvedimento del Giudice Sportivo e dispone l'incameramento del contributo relativo al ricorso.

IL PRESIDENTE
(Alvise Bragadin)